

Il professionista non può pagare debiti personali col finanziamento agevolato COVID

Nonostante l'ampiezza della finalità della garanzia, la destinazione delle somme è rilevante ed è circoscritta all'attività professionale

/ Maria Francesca ARTUSI

È configurabile il reato di **malversazione** previsto dall'[art. 316-bis](#) c.p. nel caso in cui, successivamente all'erogazione di un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica rilasciata dal Fondo per le piccole e medie imprese previsto dall'art. 13 lett. m) del DL [23/2020](#) gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.

Così la sentenza n. [14874](#), depositata ieri dalla Cassazione, ha ritenuto potenzialmente ammissibile il **sequestro** nei confronti di un soggetto che, dopo aver ricevuto un mutuo per l'importo di 340.000 euro, garantito dal Fondo di garanzia a favore delle PMI, finalizzato ad assicurare "liquidità aziendale", destinava 320.000 euro all'estinzione di un precedente mutuo ipotecario della moglie e la restante parte a ripianare il proprio scoperto di conto corrente.

Può essere utile ricordare che l'art. 316-bis c.p. punisce la condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee **contributi**, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

I punti affrontati dalla pronuncia in esame sono essenzialmente tre. Il primo concerne l'individuazione dell'esistenza o meno di una **specificata finalità** in vista della quale il mutuo garantito dal Fondo per le PMI (piccole e medie imprese) è stato erogato. Il secondo pone la questione di verificare la configurabilità del reato di cui all'art. 316-bis c.p. a fronte di un mutuo erogato da un istituto di credito privato, ma assistito da garanzia dello Stato.

Infine, un terzo tema riguarda la possibilità di distinguere, nell'ambito del **patrimonio** del libero professionista, i fondi destinati all'esercizio della professione e quelli impiegati per le ordinarie esigenze personali. Nel caso in esame infatti, il beneficiario delle erogazioni svolgeva la libera professione di dentista.

Dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa delle agevolazioni in esame, la Cassazione afferma che la garanzia prestata dal Fondo per le PMI, in quanto diretta espressamente a facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese al credito, è per sua natura **funzionale** all'ottenimento di finanziamenti relativi allo svolgimento dell'attività di impresa.

L'estensione dell'accesso alla garanzia del Fondo per le PMI anche a soggetti che non svolgono attività im-

prenditoriale, bensì professionale, non muta la **necessaria destinazione** del finanziamento garantito a far fronte alle esigenze dell'attività produttiva, posto che è in favore di quest'ultima che si prevede l'agevolazione. In tal senso, del resto, depone non solo la disciplina specificamente dettata per la garanzia del Fondo, ma anche il **tenore complessivo** del DL 23/2020, la cui finalità è pur sempre quella di fornire un supporto alle attività imprenditoriali e professionali che hanno subito un danno a seguito dell'emergenza pandemica ([art. 1](#)). Il finanziamento in esame, pur essendo concesso in favore del beneficiario sulla base di un contratto di diritto privato, è inserito in una cogente disciplina pubblica, in quanto è lo stesso legislatore a qualificare espressamente l'operazione di finanziamento agevolato, realizzata mediante l'intervento del Fondo centrale di garanzia PMI, come una forma di intervento pubblico nell'economia vincolata alla realizzazione dello scopo di sostegno per le imprese in crisi di liquidità per effetto della pandemia.

In definitiva – secondo la Cassazione – pur a fronte dell'**ampiezza** della finalità della garanzia, che è diretta a consentire il recupero della liquidità venuta meno per effetto dei mancati introiti nel periodo emergenziale, non può per ciò solo ritenersi che la destinazione delle somme mutate sia irrilevante o, comunque, non circoscritta all'attività professionale.

A mero titolo esemplificativo, l'erogazione poteva essere impiegata per adempiere a obbligazioni (nei confronti di lavoratori dipendenti, per locazione di immobili e attrezzature, per utenze, per il pagamento di rate di mutuo o finanziamenti accesi in relazione all'**attività professionale**) rimaste inadempite a seguito dei mancati introiti nel periodo emergenziale, come pure le somme ottenute potevano essere impiegate per acquisti di beni direttamente funzionali all'esercizio della professione.

Nel caso di specie, invece, l'erogazione è stata utilizzata per far fronte a un debito non collegato all'attività professionale, il che risulta in insanabile contrasto con la *ratio* stessa della normativa sopra richiamata.

Da ultimo viene precisato che l'assenza di un **autonomo centro** di imputazione giuridica comporta che il libero professionista risponde delle obbligazioni assunte con tutto il suo patrimonio, ma ciò non impedisce affatto di operare una distinzione tra beni e spese destinate all'attività professionale, piuttosto che alle esigenze personali.